Tribunale di Livorno – 12/03/2018, n. 305. Est. Gianmarco Marinai.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato A.M.C.E. conveniva in giudizio l'avv. An. Ca., suo precedente legale, rassegnando le seguenti conclusioni: voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accertare il diritto dell'associazione A.M.C.E., in persona del Presidente pro tempore, sig. Gi. Em. Bo., al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle molteplici inadempienze professionali poste in essere dall'avv. An. Ca. e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo.

1.1. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e chiamando in causa la compagnia di assicurazione Reale Mutua, con conseguente differimento della prima udienza di trattazione.

In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di Euro 15.985,78 a titolo di saldo degli onorari.

1.2. Si costituiva in giudizio Reale Mutua Assicurazioni, contestando la copertura assicurativa.

1.3. Convenuto e terza chiamata hanno poi raggiunto un accordo con conseguente estinzione del processo relativamente alla domanda di manleva.

1.4. Al termine dell'istruttoria, espletata mediante produzioni documentali, prova testimoniale, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 13/12/2017 e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

2. Va innanzitutto respinta l'eccezione di indeterminatezza della domanda, in quanto l'attrice ha chiesto la liquidazione del danno in via equitativa.

3. Nel merito, l'attrice esponeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, instaurati negli anni 2004 e 2005 da A.M.C.E., per svolgere un servizio di sorveglianza e pulizia degli arenili lungo i litorali dei Comuni di Castagneto Carducci, Bibbona e San Vincenzo, in convenzione con i Comuni stessi, sono stati oggetto di accertamento e indagine da parte del servizio di vigilanza Inps, che in data 13 aprile 2006 ha redatto un verbale di accertamento (con cui contestava che i rapporti di collaborazione dovessero essere qualificati rapporti subordinati), che ha determinato un'evasione contributiva e illeciti amministrativi connessi con il mancato rispetto delle procedure di assunzione dei dipendenti (contributi Inps per Euro 28.209,00, oltre ad Euro 2.736,00 per sanzioni civili, per un totale di Euro 30.945,00).

A.M.C.E. ha conferito all'avv. Ca. pieno mandato per contestare, in tutte le sedi competenti (civili e penali), l'intero impianto accusatorio posto in essere dagli ispettori e in data 13 giugno 2006 l'avv. Ca. ha trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro un ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento Inps.

Inoltre:

- in data 2 luglio 2008 il concessionario notificava ad A.M.C.E. un'intimazione di pagamento, cui seguiva un pignoramento di crediti presso terzi;
- in data 10 luglio 2008 il convenuto depositava presso il Tribunale di Livorno, per conto di A.M.C.E., un ricorso in opposizione all'esecuzione;
- si costituivano in giudizio Inps e Equitalia Gerit, eccependo che la cartella di pagamento, notificata in data 22 marzo 2007 non era stata impugnata, con conseguente tardività dell'opposizione;
- il Giudice, dott.ssa Magi, nonostante l'eccezione preliminare, entrava nel merito della controversia e, con la sentenza n. 108/2010, accoglieva il ricorso presentato da A.M.C.E., dichiarando infondata la pretesa contributiva, in ragione della natura sostanzialmente autonoma dei rapporti di lavoro intercorsi.

- L'INPS proponeva ricorso in appello che veniva accolto essendo ritenuta fondata l'eccezione preliminare;

- A.M.C.E. non ricorreva per Cassazione, giudicando l'eccezione preliminare palesemente fondata.

I fatti di cui sopra sono documentalmente provati.

3.2. Assume, poi, l'attrice di aver conferito all'avv. Ca. l'incarico di impugnare la cartella esattoriale n. (omissis...), notificata all'associazione in data 22 marzo 2007, circostanza negata dal convenuto, che afferma di aver ricevuto solo l'intimazione di pagamento (poi impugnata il 10.7.2008), ma non la cartella esattoriale con l'incarico di impugnarla.

Sul punto è stata esperita prova testimoniale e sono stati sentiti quattro testi introdotti dall'attrice.

La teste Gu. ha riferito di aver accompagnato Gi. Bo., legale rappresentante dell'A.M.C.E. dall'avv. Ca. l'11.4.2017 e che, in quella occasione, il Bo. consegnò all'avv. Ca. un assegno di 3032.000 Euro e la cartella esattoriale INPS relativa al verbale di accertamento che A.M.C.E. aveva ricevuto l'anno precedente e che la teste ha dichiarato di aver visto.

Anche il teste In. ha confermato di aver accompagnato il Bo. dall'avv. Ca., ma non lo ha seguito all'interno dello studio. Ricorda, però, che il Bo. gli aveva detto che doveva consegnare una cartella esattoriale all'avv. Ca..

Gli altri testi sentiti hanno successivamente confermato che l'avv. Ca. aveva relazionato in merito a contenziosi in corso, dichiarando che tutto stava procedendo regolarmente.

Anche se quest'ultima circostanza non sarebbe di per sè sufficiente a dimostrare il fatto controverso, essa (come le prime due testimonianze) non è smentita da alcuna prova contraria, nè sono emersi elementi che possano inficiare in alcun modo l'attendibilità dei testimoni ascoltati.

Deve, quindi, ritenersi dimostrato che l'attrice ha portato all'attenzione dell'avv. Ca. la cartella esattoriale in tempo utile per poter essere impugnata e che l'impugnazione non è stata effettuata.

Nè, d'altra parte, era stato proposto dinanzi al Giudice del Lavoro un ricorso avverso il verbale ispettivo. Tale attività (di certo non necessitata e oggetto di scelta discrezionale del professionista) avrebbe, però, verosimilmente bloccato o ritardato l'attività esecutiva degli Enti.

E', pertanto, dimostrata la negligenza dell'avv. Ca. che avrebbe potuto (e dovuto, nell'ambito del mandato defensionale conferito) impugnare la cartella esattoriale portata alla sua attenzione.

Tale mancata tempestiva impugnazione ha comportato l'impossibilità di ottenere il riconoscimento in sede giudiziale delle ragioni dell'attrice.

3.3. Va, poi, considerato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cassazione civile sez. III 24 ottobre 2017 n. 25112).

Ancora, Cassazione civile sez. II 22 marzo 2017 n. 7309 ha statuito che la responsabilità professionale dell'avvocato la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del C.c., da commisurare

alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici.

Ne consegue che è necessario verificare se una tempestiva impugnazione della cartella esattoriale avrebbe portato al suo annullamento.

Nella difficoltà di operare tale accertamento prognostico, in mancanza di dati sufficienti per ricostruire il ragionamento degli ispettori INPS e vagliarne la correttezza, l'unica possibilità per effettuare tale verifica è l'analisi delle due pronunce prodotte dall'attrice.

Da esse si evince che l'occasionalità della prestazione pattuita con i lavoratori era del tutto compatibile con un rapporto di collaborazione, non essendo emersi i tipici elementi che connotano la prestazione di lavoro subordinato.

Sul punto, peraltro, l'avv. Ca. non ha contrapposto alcun argomento (e d'altra parte era stato proprio lui a sostenere dinanzi al giudice del lavoro le tesi poi accolte).

Deve, pertanto, ritenersi che l'accoglimento dell'opposizione alla cartella sarebbe stato più probabile rispetto alla eventualità di un suo rigetto.

3.4. Relativamente al quantum, l'attrice ha chiesto la liquidazione in via equitativa del danno, comunque da rapportarsi alla somma (poco meno di Euro 50.000) che essa ha dovuto corrispondere all'INPS.

L'alea connaturata a qualunque giudizio e l'incertezza sull'esito della lite impediscono di poter riconoscere all'attrice l'intera somma che ha dovuto pagare in seguito alla cartella, di tal che appare equo valutare il danno subito in Euro 30.000 in moneta attuale.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle

condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) condanna l'avv. An. Ca. a corrispondere a A.M.C.E.

2) condanna l'avv. An. Ca. a rimborsare a A.M.C.E. le spese processuali, che liquida Euro 4.275,45, di cui Euro 500,00 per spese, Euro 810,00 per la fase di studio della controversia, Euro 573,50 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 516,00 per la fase istruttoria/di trattazione, Euro 1.383,50 per la fase decisionale, Euro 492,45 per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in data 12 marzo 2018 dal Tribunale di Livorno